**Allegato a) parte integrante del Verbale di Assemblea straordinaria dell’Associazione**

**STATUTO**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**

**TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI - NATURA E SCOPI**

**Art. 1 - Denominazione e sede**

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e segg. c.c., e del Titolo II, Capo I, DLgs. 26 febbraio 2021n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione Sportiva Dilettantistica priva di personalità giuridica denominata “**Olinuan Associazione Sportiva Dilettantistica”** – in breve anche “A.S.D. Olinuan”;

2. L’associazione ha sede in Chiaravalle (AN), attualmente in Via Clementina n.12. La variazione di sede nell’ambito del medesimo comune non costituisce modifica del presente statuto; la decisione in ordine allo spostamento della sede sociale in altro comune è di competenza dell’assemblea dei soci;

3. L’associazione potrà istituire – con delibera del consiglio direttivo che dovrà essere sottoposta, per ratifica, alla prima assemblea dei soci utile – altre sedi operative e sezioni su tutto il territorio italiano o all’estero per l’attivazione di idonee strutture di supporto agli associati.

**Art. 2 - Carattere dell’associazione, scopo e principi ispiratori**

1. L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, ispirato ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana. È apolitica, non ha fini razziali, non persegue scopi di natura religiosa ed ha per scopo l’esercizio, la promozione e la diffusione dell’attività sportiva dilettantistica, quale fattore di formazione e di benessere psico-fisico, morale e sociale della persona senza discriminazione alcuna, nonché la promozione della cultura dello sport e la partecipazione dei propri associati, dei tesserati e della comunità alla vita associativa ed all’attività sportiva dilettantistica.

2. L’associazione è retta dai seguenti principi ispiratori:

– Libertà di associazione, partecipazione volontaria dei soci, solidarietà e pluralismo;

– Assenza di scopo di lucro, anche indiretto;

– Uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, uniformità, effettività e non temporaneità del rapporto associativo;

- Democraticità della struttura;

– Elettività e libera eleggibilità degli organi amministrativi;

– Sovranità dell’assemblea degli associati;

– Diritto di voto per tutti gli associati (maggiori di età) in relazione a qualsiasi argomento posto all’attenzione dell’assemblea degli associati, ivi compresi l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

– Principio del voto singolo;

 – Intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità degli stessi;

– Trasparenza amministrativa con l’obbligo di redigere ed approvare annualmente un bilancio (o rendiconto economico-finanziario) secondo le disposizioni di legge e statutarie;

– Devoluzione del patrimonio a fini sportivi in caso di scioglimento, estinzione o cessazione dell’associazione.

3. L’associazione non ha scopo di lucro. Gli eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere interamente destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio dell’ente.

4. È vietata la distribuzione sotto qualsiasi forma, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, nonché di capitale, fondi o riserve, comunque denominati in favore dei propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

5. Il patrimonio residuo all’atto dello scioglimento per qualunque causa dovrà essere devoluto a fini sportivi, ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della L. 23.12.1996 n. 662 e successive modificazioni, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 3 – Oggetto sociale e attività sportive dilettantistiche**

1. L’Associazione ha per oggetto l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, nelle discipline sportive individuate dalle delibere del CONI e dal Regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, con particolare riferimento – ma non in via esclusiva – alle discipline sportive inerenti il gioco del golf, così come regolamentate dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, ai quali delibererà di affiliarsi, e di cui accetta gli statuti ed i regolamenti.

In particolare i fini istituzionali dell’Associazione sono:

* Lo sviluppo, la promozione, l’organizzazione e la disciplina dello sport dilettantistico legato all’attività del golf, nelle varie specialità, in tutte le forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato italiano ed a livello internazionale, compresa l’attività didattica.
* La gestione di attività e servizi connessi e strumentali all’organizzazione ed al funzionamento dello sport legato all’attività del golf.

2. Con delibera dell’assemblea soci l’associazione potrà ampliare la propria attività anche in relazione ad altre discipline sportive;

3. Nel perseguimento dello scopo ed oggetto sociale, ed a mero titolo esemplificativo, l’associazione potrà:

a) organizzare e gestire l’attività didattica per l’avviamento, l’aggiornamento ed il perfezionamento degli sport e delle discipline di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonché corsi di attività sportive, attività fisiche, motorie e psicomotricità, centri sportivi e campus;

b) costituire squadre agonistiche di atleti, onde consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva cui intende affiliarsi, nonché dagli organismi sportivi internazionali;

c) Organizzare gare e manifestazioni sportive;

d) Organizzare e gestire ogni forma di attività sportiva, sia agonistica che ricreativa, e ogni altra forma di attività motoria e culturale idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport dilettantistico.

4. Le attività di cui all’oggetto sociale potranno essere perseguite nei modi ritenuti più efficaci dagli organi dell’associazione, avvalendosi, ove possibile, e con l’obiettivo di minimizzare le spese, dell’attività di volontariato dei propri associati e tesserati.

**Art. 4 – Attività diverse, secondarie e strumentali**

1. L’associazione potrà, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D. Lgs. 36/2021, e successive modificazioni e integrazioni, esercitare attività diverse da quelle di cui all’articolo precedente, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali e secondo i criteri ed i limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, tenuto conto di quanto previsto dal comma 1-*bis* del medesimo art. 9.

2. In particolare, l’associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

– esercitare, ai fini di autofinanziamento, attività commerciali a supporto dell’attività sportiva dilettantistica principale, ivi comprese prestazioni di natura promo pubblicitaria e di sponsorizzazione;

– cedere ed acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;

– costituire, gestire e condurre impianti e strutture sportive, adibiti esclusivamente o comunque in via principale ad attività sportive dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici, il cui ingresso, compatibilmente con gli eventuali obblighi di servizio pubblico, sarà prioritariamente riservato ai soci dell’associazione, ed ai tesserati della federazione sportiva e/o ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilierà;

– gestire, nell’ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività ricreative e ricettive, per permettere l’aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei propri associati e tesserati e dei frequentatori degli impianti sportivi medesimi;

– esercitare, all’interno degli impianti sportivi gestiti o presso la propria sede legale, attività di commercio di articoli, attrezzature, ed abbigliamento sportivi, nonché centri estetici e/o comunque finalizzati al benessere degli utilizzatori e frequentatori degli impianti gestiti e attività di riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l’osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;

– organizzare e gestire attività servizi ed iniziative culturali, ricreative e turistiche legate e/o collegate all’attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico ed alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell’individuo e della qualità della vita, compresi convegni, seminari, mostre ed eventi di spettacolo;

– effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;

– svolgere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento degli scopi sociali.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui all’oggetto sociale, nonché di quelle di cui ai commi precedenti, l’associazione potrà prendere o concedere in affitto aziende o rami di esse, attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati, assumere mutui e finanziamenti anche fondiari.

4. L’associazione potrà anche assumere partecipazioni ed interessenze in altre associazioni, imprese, società o consorzi aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio che siano ritenute necessarie ed utili al conseguimento dell’oggetto sociale, nonché costituire raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti, licitazioni private effettuate da enti pubblici e privati per l’affidamento di servizi rientranti nell’ambito della propria attività.

**Art. 5 – Durata**

L’associazione ha durata illimitata, e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

**Art. 6 – Affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi**

1. L’associazione richiederà, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il riconoscimento ai fini sportivi da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI cui delibererà di affiliarsi.

2. Ai fini della certificazione della effettiva natura dilettantistica dell’attività svolta, l’associazione si iscrive al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport.

3. L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e direttive del C.I.O., del CONI e delle F.S.N., D.S.A. o E.P.S. cui delibererà di affiliarsi e s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti regolamentari e disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della stessa, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l’attività sportiva. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione e alla gestione delle associazioni e società affiliate.

**TITOLO II: ASSOCIATI E TESSERATI**

**Art. 7 - Requisiti per l’ammissione ad associato**

1. Possono essere associati (o soci – i due termini devono intendersi equivalenti) dell’associazione le persone fisiche e gli enti di diritto privato senza scopo di lucro che ne facciano richiesta al consiglio direttivo.

2. Il numero degli associati è illimitato. L’associazione concede la qualifica di associato a coloro che, condividendo gli scopi associativi e rispondendo a requisiti di specchiata moralità e irreprensibile condotta civile e sportiva, accettano le finalità ed il metodo dell’associazione e si impegnano a contribuire alla realizzazione degli stessi e ad osservare il presente Statuto, partecipando alla vita associativa e portando con continuità il proprio contributo, senza discriminazione alcuna.

3. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso dell’associato.

4. La qualifica di socio è intrasferibile sia per atto fra vivi che “*mortis causa*”. La quota ed i contributi associativi non sono rivalutabili.

**Art. 8 - Categorie di associati**

1. Gli associati (soci) si dividono nelle seguenti categorie:

– *Soci fondatori*: sono quegli associati che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’associazione;

– *Soci ordinari*: sono coloro che aderiscono all’associazione in un momento successivo alla sua costituzione e sottoscrivono le quote associative nella misura ordinaria fissata annualmente dal consiglio direttivo;

– *Soci sostenitori*: sono quegli associati che partecipano all’associazione offrendo spontaneamente un contributo economico maggiore di quello previsto per i soci ordinari. Il contributo minimo e le condizioni di ammissibilità alla categoria dei soci sostenitori sono proposti dal consiglio direttivo ed approvati dall’assemblea dei soci;

– *Soci onorari*: sono coloro che sono ammessi a tale qualifica a giudizio del consiglio direttivo in relazione a particolari meriti sportivi, culturali, civili, associativi o umanitari. In considerazione della riconoscenza che l’associazione deve loro, i soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa e di qualsiasi altro contributo gravante sugli associati;

– *Soci genitori*: sono i genitori dei ragazzi che partecipano alle attività sportive organizzate dall’Associazione e che non hanno compiuto la maggiore età (Junior). Per garantire il diritto di voto e la democraticità della struttura, sarà richiesto agli esercenti la potestà genitoriale di ogni frequentatore junior la disponibilità ad assumere la qualifica di socio ordinario (almeno un genitore per ogni ragazzo). In tal caso il ragazzo (Junior) dovrà necessariamente essere tesserato per uno o più degli organismi di affiliazione cui l’associazione si affilierà. Per questa categoria l’assemblea dei soci, su proposta del consiglio direttivo può determinare il versamento della quota associativa di entità ridotta.

2. La differenziazione di cui sopra assume natura meramente onorifica e non comporta alcuna differenziazione nei diritti e nei doveri degli associati.

**Art. 9 - Norme per l’ammissione degli associati**

1. Per ottenere la qualifica di associato ogni aspirante dovrà presentare domanda di ammissione al consiglio direttivo, redatta su apposito modulo. La domanda associativa dovrà recare la presentazione da parte di almeno uno/due associati.

2. Gli enti di diritto privato dovranno allegare alla domanda di adesione una copia del proprio statuto o di altro documento che descriva l’attività svolta, indicando un proprio rappresentante ai fini della partecipazione all’assemblea dei soci;

3. L’aspirante socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti per l’ammissione di conoscere e di accettare il presente Statuto, con particolare riferimento agli articoli che disciplinano i diritti ed i doveri degli associati e le cause di perdita della qualifica di associato, di condividerne gli scopi e le finalità associative, e si impegna a rispettare le norme, i precetti, le condizioni e le indicazioni previste dal presente statuto e da eventuali regolamenti interni nonché le delibere e le indicazioni degli organi associativi.

4. La domanda di ammissione può essere accettata in via provvisoria da qualsiasi membro del consiglio direttivo. In tal caso, la validità della qualifica di associato si considera efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda, pur essendo subordinata all’accoglimento della stessa da parte del consiglio direttivo il quale, con cadenza almeno trimestrale, esamina le domande pervenute nel corso dei tre mesi precedenti e ratifica (o rifiuta) l’ammissione dell’aspirante socio, e lo annota nel libro degli associati, con effetto dalla data di accettazione provvisoria ovvero, in assenza di questa, dalla data della delibera del consiglio direttivo.

5. In caso di domanda di ammissione presentata da aspiranti soci minorenni, si applica l’art. 16 del D. Lgs.36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni. Il genitore o l’esercente la potestà genitoriale che sottoscrivono la domanda di ammissione rappresentano il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione, ne esercitano i diritti associativi, e rispondono verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne nonché per gli eventuali danni da questi cagionati.

6. L’eventuale giudizio negativo del consiglio direttivo deve essere sempre motivato e contro tale decisione è ammesso appello all’assemblea generale dei soci, la quale delibera in merito, sentito il collegio dei probiviri, ove istituito.

**Art. 10 - Diritti degli associati**

1. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo e la massima partecipazione dei soci alla vita associativa.

2. Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell’associazione, di partecipare a tutte le attività e le iniziative organizzate dall’associazione e di fruire dei servizi offerti dalla stessa, secondo le regole stabilite dal regolamento, ove presente, ovvero dal consiglio direttivo.

3. L’esercizio di tutti i diritti sociali spettanti al socio Junior è attribuito ai genitori esercenti la potestà genitoriale oppure ai soggetti previsti dalla legge o nominati dall’autorità giudiziaria in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

4. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto. Il diritto di voto nelle assemblee dell’associazione può essere esercitato in relazione a qualsiasi argomento posto all’Ordine del Giorno, ed in particolare per l’approvazione e le modificazioni del presente Statuto e dei regolamenti associativi e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto relativo agli associati minori di età viene esercitato dall’esercente potestà genitoriale o da uno dei genitori.

5. Per quanto riguarda l’elettorato passivo, possono ricoprire cariche sociali tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative, che abbiano compiuto la maggiore età e non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dai regolamenti del C.O.N.I., del Dipartimento per lo Sport e degli organismi di affiliazione.

6. Ogni associato potrà rappresentare al consiglio direttivo e all’assemblea dei soci indicazioni, osservazioni o suggerimenti riguardanti le attività associative.

**Art. 11 - Doveri degli associati**

1. I soci sono tenuti, al momento della loro ammissione, e successivamente entro un mese dall’inizio di ogni esercizio sociale, al pagamento di una quota associativa, il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo. La quota associativa è versata a fondo perduto e non è mai rimborsabile, nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione, non è cedibile e non è rivalutabile.

2. Il comportamento del socio verso gli altri associati, tesserati ed aderenti, sia all’interno che all’esterno dell’associazione deve essere improntato ad uno spirito di solidarietà ed essere caratterizzato da correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate dagli organi associativi.

3. Tutti i soci hanno il dovere di:

a) accettare ed osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi;

b) osservare le disposizioni regolamentari delle Federazioni Sportive Nazionali e degli eventuali altri

Organismi di affiliazione cui l’associazione dovesse aderire;

c) osservare un comportamento corretto, dignitoso e rispettoso degli altri associati, dei collaboratori dell’associazione e dei dirigenti della stessa;

d) corrispondere puntualmente le quote associative determinate dal consiglio direttivo ed i contributi straordinari eventualmente determinati dall’Assemblea rinunziando, per essi, a qualsiasi pretesa di restituzione;

e) cooperare attivamente al perseguimento degli scopi dell’associazione e all’inserimento e formazione dei consociati;

f) difendere il buon nome dell’associazione divulgando e promuovendo, ognuno secondo le proprie possibilità, le finalità e gli scopi associativi.

**Art. 12 - Perdita della qualifica di associato e provvedimenti disciplinari**

1. La qualifica di associato si perde per:

a) *recesso* (dimissione volontaria), da presentarsi per iscritto al consiglio direttivo, con un preavviso di 30 (trenta) giorni dalla data di effetto dello stesso.

b) *esclusione*, che viene pronunciata dal consiglio direttivo contro l’associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, che sia colpevole di ripetuti atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamentari o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell’associazione. Si precisa, in particolare, che per “azione disonorevole” si considera anche l’espressione a mezzo stampa, web social network o altre modalità atte a raggiungere un vasto pubblico, di giudizi offensivi o disonorevoli nei confronti dell’associazione o dei suoi componenti;

c) *decadenza a causa di morosità* – dichiarata dal consiglio direttivo – in caso di ritardo protrattosi

per oltre 6 mesi dalla scadenza del termine fissato per il pagamento della quota associativa;

d) *decesso del socio*.

2. La perdita della qualifica di associato, da qualsiasi causa determinata, non conferisce al socio uscente, né ai suoi eredi, alcun diritto di rimborso del valore delle quote associative e dei contributi versati.

3. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento da parte del consiglio direttivo, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione a stata deliberata. Entro tale termine è ammesso ricorso all’assemblea dei soci. In tale eventualità l’efficacia del provvedimento è sospesa fino alla pronuncia di detto organo. L’assemblea deve essere convocata nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del ricorso. Nel corso di tale assemblea si procederà in contraddittorio con l’interessato, che deve essere appositamente convocato, ad una disamina degli addebiti, sentito anche il collegio dei probiviri, ove nominato.

4. La notifica non è necessaria in caso di decadenza per morosità di cui al comma 1, lett. c), i cui effetti operano in via automatica.

**Art. 13 – Tesserati**

1. Il tesseramento è l’atto formale con il quale la persona fisica (atleta, istruttore, tecnico, dirigente o altra qualifica prevista dai regolamenti federali) diviene soggetto dell’ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l’associazione.

2. Si applicano gli artt. 15 e 16 del DLgs. 36/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. Tutti i tesserati godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri determinati dalle norme e dei regolamenti delle autorità sportive e, per quanto riguarda la partecipazione alla vita sportiva dell’associazione e l’utilizzo delle strutture sportive della stessa, all’apposito regolamento che dovrà essere emanato dal consiglio direttivo ed approvato dall’assemblea degli associati.

4. L’organo amministrativo curerà la tenuta del libro dei tesserati, che potrà essere sostituito, ove possibile, dall’elenco dei tesserati rilasciato dagli organismi sportivi cui la società è affiliata.

5. I tesserati sono tenuti a corrispondere un contributo annuale di tesseramento ed un contributo di partecipazione all’attività sportiva esercitata nella misura che deve essere determinata dal consiglio direttivo. Il tesserato non in regola con il pagamento della quota di iscrizione annuale o del contributo di partecipazione all’attività sportiva non può esercitare i diritti spettantegli come tale.

6. I tesserati devono essere convocati annualmente in una assemblea per la definizione dei programmi e delle attività sportive. In tali assemblee hanno diritto di voto tutti i tesserati in regola con il pagamento del contributo di partecipazione alle attività sportive.

**TITOLO III: ORGANI ASSOCIATIVI**

**Art. 14 - Organi associativi**

1. Gli organi attraverso i quali l’associazione esplica le sue funzioni sono:

a) L’assemblea degli associati;

b) Il consiglio direttivo;

c) Il presidente;

e) Il vice-presidente;

f) Il segretario.

g) Il tesoriere, ove nominato dal Consiglio direttivo;

h) l’organo di controllo, ove nominato dall’assemblea o obbligatorio in base alla legge;

i) il collegio dei probiviri, ove nominato dall’assemblea.

2. L’elezione degli organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

**Art. 15 - Assemblea degli associati**

1. L’assemblea generale degli associati è composta da tutti i soci aderenti all’associazione in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione ed è l’organo sovrano dell’associazione.

2. L’assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

3. L’assemblea è ordinaria o straordinaria, in relazione agli argomenti all’ordine del giorno.

4. La convocazione dell’assemblea degli associati deve avvenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione mediante, alternativamente, comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o consegna diretta, ovvero, infine, attraverso la pubblicazione dell’avviso su un quotidiano locale ad ampia diffusione o pubblicazione dell’avviso sul sito internet o sulla pagina facebook o di altro social network. È ammesso l’utilizzo contemporaneo di più modalità di convocazione tra quelle sopra indicate.

5. L’avviso di convocazione dell’assemblea deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza, e la data prevista per l’eventuale seconda convocazione, che non potrà essere fissata nello stesso giorno della prima.

6. L’assemblea deve essere convocata presso la sede dell’associazione, ovvero in altro luogo nel comune in cui ha sede l’associazione, o in comuni limitrofi, idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

7. È ammesso lo svolgimento dell’assemblea in audio/video conferenza attraverso piattaforme digitali che consentano il collegamento in più luoghi e la partecipazione dei soci presenti nei medesimi luoghi.

**Art. 16 - Funzionamento dell’Assemblea**

1. Le assemblee sono presiedute dal presidente dell’associazione ovvero, in caso di sua assenza, dall’associato con maggiore anzianità di iscrizione presente in assemblea. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

2. L’assemblea, su proposta del presidente, nominerà altresì un segretario ed eventualmente due scrutatori scelti fra gli associati presenti. Nelle assemblee con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche associative non potranno essere nominati scrutatori i candidati alle medesime cariche.

3. Ogni associato cui spetta il diritto di voto può esprimere un solo voto. In sede di assemblea è ammesso il voto per delega nella misura di 3 deleghe per ogni associato. La delega può essere conferita solo ad altri associati e non può essere conferita a componenti degli organi associativi né a eventuali dipendenti o collaboratori dell’associazione.

4. Di ogni assemblea si dovrà redigere il verbale firmato dal presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori utilizzando, all’uopo, un apposito libro, anche a fogli mobili. Copia del verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione, utilizzando, ove possibile, il sito internet dell’associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle assemblee e di chiederne, a proprie spese, una copia.

5. L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera, se convocata in sede ordinaria, a maggioranza semplice dei presenti, in proprio o per delega, ovvero, se convocata in sede straordinaria, a maggioranza qualificata dei due terzi dei soci presenti, in proprio o per delega.

6. Nelle deliberazioni di approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

7. Per le votazioni si procede con voto palese, tranne che in occasione delle deliberazioni su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l’assemblea lo ritenga opportuno.

**Art. 17 - Assemblea ordinaria**

1. L’assemblea ordinaria è convocata dal consiglio direttivo almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario.

2. La convocazione dell’assemblea ordinaria può essere richiesta dal presidente, dal consiglio direttivo con delibera a maggioranza dello stesso, e da tanti associati che rappresentino almeno il dieci per cento degli aventi diritto al voto, e che dovranno presentare domanda al presidente dell’associazione, proponendo l’ordine del giorno; in tal caso l’assemblea dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della domanda da parte del presidente.

3. Rientrano nella competenza dell’assemblea ordinaria le seguenti decisioni:

– Deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione: l’assemblea valuta ed approva annualmente il programma svolto, propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi, definisce le linee programmatiche dell’anno entrante e approva l’eventuale proposta del consiglio direttivo di ampliamento delle attività sportive praticate;

– Approvare il Rendiconto Economico e Finanziario, predisposto dal consiglio direttivo;

– Stabilire il numero dei componenti del consiglio direttivo entro i limiti fissati dal presente statuto ed eleggere ogni 4 (quattro) anni i membri del consiglio direttivo e degli altri organi associativi, deliberare in ordine alla decadenza degli stessi, sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulle eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;

 – Eleggere il presidente dell’associazione;

– Approvare i regolamenti eventualmente predisposti dal consiglio direttivo;

– Deliberare in merito ai provvedimenti di esclusione dei soci deliberati dal consiglio direttivo e pronunciarsi in ordine agli eventuali ricorsi avverso tali provvedimenti;

– Deliberare in merito alle seguenti operazioni, da intendersi quali operazioni di natura straordinaria e di rilevanza tale da dover essere vagliate dall’assemblea degli associati;

– Deliberare in merito a tutte le questioni e gli argomenti attinenti la vita e i rapporti dell’associazione che il consiglio direttivo riterrà opportuno sottoporre alla sua attenzione, nonché su quelle proposte dagli associati.

**Art. 18 - Assemblea straordinaria**

1. L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni del presente statuto e sullo scioglimento dell’associazione, nominando il liquidatore e stabilendo le modalità di liquidazione.

2. La convocazione dell’assemblea straordinaria può essere richiesta dal presidente, dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei propri membri e da tanti associati che rappresentino almeno un quarto degli aventi diritto al voto, e che dovranno presentare domanda al presidente della associazione, proponendo l’ordine del giorno; in tal caso l’assemblea dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della domanda da parte del presidente.

**Art. 19 - Consiglio Direttivo**

1. L’associazione è diretta ed amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero dispari di membri, con il limite minimo di tre ed il limite massimo di 5 i cui componenti, scelti esclusivamente fra gli associati, vengono nominati dall’assemblea, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

2. Possono ricoprire cariche associative solo gli associati maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e che non siano stati oggetto di provvedimento di radiazione e/o sospensione da parte della F.S.N., D.S.A. o E.P.S. cui l’associazione si affilierà.

3. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono valide quando alle riunioni è presente la maggioranza dei consiglieri in carica e sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni consigliere ha diritto ad un voto, compreso il presidente; in caso di parità di voti, quello del presidente è decisivo.

4. Di ogni seduta del consiglio direttivo verrà redatto verbale utilizzando, all’uopo, apposito libro, anche a fogli mobili. Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

5.Il presidente viene eletto dall’assemblea dei soci in sede di nomina del consiglio direttivo e il vice-presidente.

7. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri eletti dall’assemblea l’intero consiglio direttivo sarà considerato decaduto e dovrà essere rinnovato.

8. Verificandosi il caso di cui al punto precedente, dovrà essere convocata immediatamente e senza indugio l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione, e limitatamente agli affari di ordinaria amministrazione e/o urgenti, le funzioni saranno svolte dal consiglio decaduto.

9. Il consiglio direttivo si riunisce normalmente ogni tre mesi, su convocazione del presidente. Potrà riunirsi, inoltre, ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta, anche senza particolari formalità, da un terzo dei consiglieri.

**Art. 20 - Funzioni del Consiglio direttivo**

1. Al consiglio direttivo sono attribuite tutte le funzioni inerenti la gestione dell’associazione in ogni suo aspetto, e lo stesso potrà deliberare su tutti gli atti di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, che la legge o il presente statuto non attribuiscono all’assemblea degli associati, e secondo gli indirizzi delineati dall’assemblea stessa.

2. In particolare, al consiglio direttivo sono attribuite le competenze relative a:

a) la predisposizione del programma annuale delle attività da proporre all’assemblea degli associati;

b) la predisposizione del programma economico preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;

c) la predisposizione del bilancio consuntivo (o rendiconto economico/finanziario), nonché della relazione economica e associativa (o di missione), da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;

d) l’esame delle domande di ammissione o dimissione degli associati e deliberazioni in ordine alle stesse;

e) la determinazione delle quote associative e delle quote di frequenza, da parte degli associati e dei tesserati alle attività organizzate dall’associazione;

f) l’adozione di provvedimenti disciplinari a carico degli associati dei tesserati e i provvedimenti di esclusione degli stessi, salva l’eventuale successiva ratifica dell’assemblea degli associati;

g) la tenuta dei libri contabili e sociali, se e nella misura richieste dalla legge o dal presente statuto;

h) la gestione dei c/c bancari e della tesoreria;

i) l’instaurazione degli eventuali rapporti di lavoro, l’individuazione dei collaboratori dell’associazione e la definizione delle relative mansioni, qualifiche e retribuzioni;

j) la convocazione delle assemblee degli associati;

k) la redazione degli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’associazione e/o di singoli settori di attività;

l) il conferimento e la revoca di procure speciali, ove non attribuite dal presente statuto all’assemblea degli associati;

m) la ratifica o il respingimento dei provvedimenti di urgenza adottati dal presidente o da singoli consiglieri.

n) nomina di uno o più responsabili della protezione dei minori

**Art. 21 – Presidente e vice Presidente**

1. Il presidente è il legale rappresentante dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. Il presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi associativi.

3. Al presidente dell’associazione compete, sulla base delle direttive emanate dal consiglio direttivo, al quale comunque riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’associazione. In casi eccezionali di necessità e urgenza il presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, a in tal caso deve senza indugio convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

4. Il presidente convoca e presiede l’assemblea ed il consiglio direttivo, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

5. Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dal consiglio direttivo o dal presidente.

**Art. 22 - Segretario**

1. Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del consiglio direttivo; coadiuva il presidente ed il consiglio direttivo nell’esplicazione delle attività che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’associazione; attende alla corrispondenza e cura la tenuta dei libri sociali.

**TITOLO IV: PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO E LIBRI ASSOCIATIVI**

**Art. 23 - Patrimonio ed Entrate dell’associazione**

1. Il Patrimonio dell’associazione è costituito da:

a) Fondo di dotazione iniziale.

b) Quote associative versate in sede di iscrizione dagli associati e dagli eventuali contributi straordinari deliberati dall’assemblea;

c) Avanzi di bilancio accantonati a riserva;

d) Contributi a fondo perduto versati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici o privati per il rafforzamento patrimoniale dell’associazione;

e) Donazioni, lasciti ed eredità.

f) Tutti gli altri beni, mobili ed immobili, e da tutti i diritti patrimoniali appartenenti all’associazione, al netto dei debiti per l’acquisizione degli stessi o per la gestione dell’associazione.

2. Le Entrate dell’associazione sono costituite da:

a) Quote associative annuali versate dagli associati;

b) Riscossione di quote per la frequenza di corsi o servizi organizzati in favore degli associati e dei tesserati;

c) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

d) Contributi in conto esercizio versati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici o privati per il finanziamento delle attività istituzionali dell’associazione;

e) Eventuali elargizioni e contributi liberali erogati da associati o terzi;

f) Ogni altra entrata compatibile con le finalità istituzionali dell’associazionismo sportivo e di promozione sociale.

**Art. 24 - Esercizio Finanziario e Bilancio**

1. L’esercizio finanziario dell’associazione si apre il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Rendiconto Economico Finanziario, redatto per cassa, dovrà essere presentato all’assemblea dei soci per l’approvazione entro quattro mesi dal termine di ogni esercizio sociale. In caso di particolari esigenze o problematiche l’assemblea per l’approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dal termine dell’esercizio.

3. I Rendiconti Economico Finanziari debbono devono restare depositati nella sede dell’associazione ovvero resi disponibili sul sito internet/pagina Facebook (o altro social network) dell’associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie cartacee è soddisfatta dall’associazione a spese del richiedente.

4. Il Rendiconto Economico Finanziario approvato dall’assemblea dovrà essere riportato sul libro dei verbali delle assemblee unitamente al verbale di approvazione dello stesso e potrà essere consultato da ogni associato che ne faccia richiesta al segretario con preavviso di almeno 10 giorni, ovvero resi disponibili sul sito internet/pagina Facebook (o altro social network).

6. Eventuali utili di esercizio o avanzi di gestione dovranno obbligatoriamente essere accantonati a fondo di riserva per essere utilizzati negli esercizi successivi per il perseguimento delle attività istituzionali.

**Art. 25 - Libri sociali**

Costituiscono libri sociali obbligatori dell’associazione:

– il libro degli associati;

– il libro verbali delle assemblee;

– il libro verbali del consiglio direttivo;

– eventuali libri contabili richiesti da particolari disposizione di legge.

I libri sociali – fatte salve eventuali diverse previsioni di legge - possono essere tenuti in forma libera, anche a fogli mobili, e devono essere conservati nella sede sociale.

Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidamente il presidente ed il segretario. I libri dell’associazione posso essere visionati da qualsiasi associato che ne faccia richiesta per iscritto all’associazione; le copie cartacee eventualmente richieste saranno a spese del richiedente.

**TITOLO V: INCARICHI OPERATIVI - SEZIONI- INCOMPATIBILITÀ**

**Art. 26 - Assegnazione degli incarichi e compensi**

1. Per l’organizzazione dell’attività dell’associazione possono essere affidati incarichi a vario titolo anche a persone che non rivestono la qualità di associato. Resta tuttavia fermo il criterio preferenziale di assegnare prioritariamente agli associati un ruolo attivo negli incarichi connessi con l’attività associativa, finalizzato, tra l’altro, al contenimento delle spese.

2. Il presidente ed il consiglio direttivo, nel conferire ogni incarico, devono precisarne i caratteri e la natura.

3. Tutte le cariche associative devono intendersi a titolo onorifico, essendo esclusa qualsiasi ipotesi di compenso in favore dei componenti gli organi associativi per lo svolgimento della rispettiva carica.

4. L’organo amministrativo può tuttavia attribuire un compenso agli amministratori ed ai soci investiti di incarichi operativi, legato all’attività svolta e non alla carica ricoperta, che può essere rappresentato, verificandosene le condizioni, anche da compensi o premi per l’attività sportiva dilettantistica esercitata o da compensi per prestazioni di co.co.co amministrativo-gestionale ai sensi del titolo V – Capo I – del D. Lgs. 36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni, il tutto a condizione che i compensi erogati non costituiscano distribuzione indiretta di utili come individuata dall’art. 8 del D. Lgs. 36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Agli amministratori ed ai soci che prestano la propria opera in favore dell’associazione spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento del proprio incarico. Il rimborso delle spese avverrà a piè di lista sulla base di nota spese da consegnare al tesoriere con allegati i documenti giustificativi delle spese sostenute.

6. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, quando ciò sia necessario o utile ai fini dello svolgimento dell’attività di cui agli scopi e al perseguimento delle finalità associative.

**Art. 27 – Incompatibilità**

1. La qualità di membro del consiglio direttivo è incompatibile con qualsiasi eventuale rapporto lavorativo con l’associazione, sia esso di lavoro subordinato, di consulenza o di collaborazione di natura diversa da quella sportiva dilettantistica o di co.co.co amministrativo-gestionale ai sensi del titolo V – Capo I – del DLgs. 36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La funzione di membro del consiglio direttivo è incompatibile con l’attribuzione di qualsiasi carica in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

3. La funzione di membro del consiglio direttivo è altresì incompatibile con attività in contrasto con le finalità associative. In simili eventualità è compito dell’interessato, dietro richiesta del consiglio direttivo, optare. Casi di perdurante incompatibilità non risolta sono passibili di esclusione.

**TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 28 – Vincolo di giustizia e Clausola compromissoria**

1. L’associazione, i suoi soci, tesserati ed atleti, si impegnano a rispettare, dal momento dell’ammissione all’associazione ovvero della richiesta di tesseramento, il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della F.S.N. D.S.A. o E.P.S. cui l’associazione si affilierà e cui il tesserato fa riferimento, anche in forza del rinvio generalizzato di cui all’art. 6 a quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti CONI e federali.

2. Di conseguenza i soci, tesserati ed atleti si impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali divergenze o controversie di natura sportiva che dovessero sorgere tra essi o nei confronti dell’associazione o degli organi della stessa e a devolvere tali divergenze al giudizio del collegio dei probiviri, se nominato, ovvero all’assemblea dei soci qualora il collegio dei probiviri non sia stato nominato, nonché, in seconda istanza, all’organo di conciliazione o all’organo di giustizia costituiti secondo le regole previste dai regolamenti federali.

3. In tutti i casi in cui le controversie insorte tra l’associazione, i propri organi, ed i propri associati e/o tesserati, ovvero tra questi, non siano originate dalla loro attività sportiva, e non rientrino nella competenza degli organi di giustizia federali, ovvero nella competenza del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 806 e seg. c.p.c., ovvero qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile adire gli organi di cui al comma precedente, e sempre che si tratti di controversie per le quali la legge non escluda la compromettibilità in arbitri, l’associazione ed i suoi soci e tesserati si impegnano a rimettere la risoluzione delle controversie tra essi insorte ad un arbitro, amichevole compositore, nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

4. Il giudizio dell’arbitro vincolerà irrevocabilmente le parti. Le spese dell’arbitrato saranno a carico della parte soccombente salvo diversa statuizione dell’arbitro.

5. Il presente articolo è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia. L’accettazione della presente clausola è vincolante per gli organi sociali a seguito dell’accettazione dell’incarico.

**Art. 29 - Scioglimento dell’associazione**

1. Lo scioglimento dell’associazione può avvenire per delibera dell’assemblea straordinaria degli associati con voto favorevole di tanti associati che rappresentino i due terzi dei soci presenti all’assemblea.

2. Lo scioglimento dell’associazione potrà inoltre avvenire “ipso jure” per:

– rinuncia alla qualifica di tutti i associati.

– mancata ricostituzione degli organi associativi a causa della reiterata impossibilità di funzionamento dell’assemblea.

**Art. 30 - Modalità di Liquidazione**

In caso di scioglimento dell’associazione la liquidazione avverrà con le seguenti modalità: l’assemblea degli associati o, subordinatamente, il presidente uscente, o, ancora in subordine, l’ultimo associato ordinario rinunziante oppure il più anziano dei rinunzianti, nomina un liquidatore del patrimonio dell’associazione, il cui residuo, dopo avere onorato tutti i debiti, dovrà essere devoluto ai fini previsti dal precedente art. 4.

**Art. 31 - Regolamento Interno**

Le clausole del presente statuto possono essere integrate dall’eventuale regolamento predisposto dal consiglio direttivo ed approvato dall’assemblea dei soci.

**Art. 32 - Disposizioni Finali**

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del codice civile in materia di associazioni non riconosciute, le disposizioni di cui al DLgs. 36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni nonché – per le attività di natura sportiva dilettantistica – i regolamenti delle F.S.N., D.S.A. o E.P.S. cui l’associazione si affilierà.

**Il presente Statuto è stato approvato dall’assemblea straordinaria dei soci del 16/10/2023 e sarà**

**depositato a cura del presidente o suo delegato c/o l’Agenzia delle Entrate per la registrazione.**

**Jesi, li**

 **Firma Firma**

**Del Segretario dell’Assemblea Del Presidente dell’Assemblea**